



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

Velletri, li 26 novembre 2025

*Spett.le LNDC Animal Protection*

In persona del Presidente Nazionale

Sig.ra Piera Rosati

[presidenzanazionalelndc@legalmail.it](mailto:presidenzanazionalelndc@legalmail.it)

Oggetto: Riscontro a Vostra nota del 24 novembre 2025 in merito all'esposizione di suini alla fiera di San Clemente di Velletri.

Egregio Presidente,

in riferimento alla Vostra comunicazione del 24 novembre 2025, acquisita al nostro protocollo, con la quale si esprime una "ferma condanna" nei confronti di una presunta iniziativa del Comune di Velletri in occasione della festa patronale di San Clemente, si ritiene doveroso fornire le seguenti precisazioni al fine di ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti e del quadro giuridico di riferimento.

Innanzitutto, è necessario chiarire che l'Amministrazione Comunale di Velletri non ha promosso, organizzato né deliberato alcuna iniziativa che prevedesse l'esposizione di animali a scopo di spettacolo o intrattenimento. L'episodio da Voi citato, relativo all'esposizione di alcuni suini, è riconducibile esclusivamente all'iniziativa privata di un'azienda agricola locale, la quale ha inteso esercitare la propria attività commerciale di vendita di animali nell'ambito della tradizionale fiera che si svolge in concomitanza con le celebrazioni del Santo Patrono.

Il procedimento autorizzativo in questione si è svolto, come per legge, esclusivamente a livello tecnico-amministrativo. L'istanza è stata presentata dal privato all'ufficio competente, il quale ha provveduto al suo esame e al rilascio dell'autorizzazione in totale autonomia, sulla base delle norme di riferimento e senza alcuna interlocuzione o coinvolgimento deliberativo da parte del Sindaco o della Giunta Comunale. L'operato dell'Amministrazione, intesa come organo politico, è pertanto del tutto estraneo alla specifica vicenda gestionale.

Il ruolo degli Uffici comunali si è limitato, in concreto, come per legge, al rilascio della necessaria autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e all'esercizio dell'attività commerciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Non si è trattato, pertanto, di una "spettacolarizzazione" di animali per "scopi festivi", come da Voi erroneamente qualificato, bensì di un'attività di natura prettamente agricolo-zootecnica e commerciale, assimilabile a quanto avviene in innumerevoli fiere e mercati su tutto il territorio nazionale.

La Vostra missiva sembra confondere un'attività commerciale privata, seppur svolta in un contesto di festa pubblica, con un evento di intrattenimento organizzato dall'ente pubblico. Tale distinzione è

C\_L719 - - 1 - 2025-11-26 - 0071531



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

fondamentale, poiché delimita con precisione le responsabilità e le competenze dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di ben comprendere la vicenda che ci occupa, mi permetto di sottolineare alcuni aspetti cardine del principio di separazione tra funzioni di Indirizzo e funzioni di gestione.

L'ordinamento degli enti locali italiani si fonda sul "principio di separazione" tra le competenze degli organi di governo e quelle dei dirigenti (o dei responsabili dei servizi nei comuni sprovvisti di qualifica dirigenziale). Tale principio, cardine del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL), è enunciato con chiarezza all'articolo 107, comma 1, del TUEL [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO III, Art. 107.].

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO III, Art. 107.].

Questa norma delinea una netta ripartizione di funzioni:

1. **Organi di Governo (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale):** a questi organi spetta la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Essi definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, forniscono le direttive generali, approvano regolamenti e atti di pianificazione, e verificano che l'azione amministrativa sia coerente con le finalità politiche stabilite. Il loro ruolo è strategico e programmatico, non operativo su singoli procedimenti [Delibera n. 165/2020/SRCPIE/PRSE] [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO III, Art. 107.]. Il Sindaco, in particolare, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente e ne ha la rappresentanza, ma esercita le sue funzioni "salvo quanto previsto dall'articolo 107" [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / TITOLO III, Art. 50.].
2. **Dirigenza e Uffici Comunali:** ad essi è attribuita in via esclusiva l'attività di gestione. Ciò significa che sono responsabili dell'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi di governo. Agiscono con autonomia e sono responsabili dei risultati della gestione [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano num. 4410 del 2009][DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO III, Art. 107.].

La richiesta presentata dall'allevatore per l'esposizione e la vendita dei suini durante la fiera patronale non costituisce, con ogni evidenza, materia di indirizzo politico, bensì un'istanza volta ad ottenere un provvedimento amministrativo puntuale. Nello specifico, si tratta di una richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o all'esercizio di un'attività commerciale in un'area pubblica.

Tale competenza rientra a pieno titolo nell'attività di gestione demandata agli uffici. L'articolo 107, comma 3, lettera f) del TUEL attribuisce espressamente ai dirigenti: i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO III, Art. 107.].

Di conseguenza, l'istanza del privato non poteva che essere rivolta all'ufficio comunale competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP), il quale è l'unico soggetto legittimato dalla legge a istruire la pratica e a rilasciare il titolo autorizzativo. Il modello dello "sportello unico" è, infatti, l'espressione concreta di questo principio: esso costituisce l'unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative, fungendo da intermediario tra il cittadino e le varie amministrazioni coinvolte, senza che l'organo politico intervenga nel procedimento [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 / Parte I, Art. 5.].

In virtù del richiamato principio di separazione, l'ufficio competente, una volta ricevuta l'istanza, agisce in piena autonomia. Il suo compito è verificare la conformità della richiesta alla normativa vigente (leggi statali, regionali e regolamenti comunali) e ai criteri generali eventualmente fissati dalla Giunta o dal Consiglio. L'ufficio non è tenuto a chiedere un'autorizzazione politica per ogni singolo atto gestionale, né il Sindaco o la Giunta possono ingerirsi nel procedimento per indirizzarne l'esito [Delibera n. 165/2020/SRCPIE/PRSE].

Qualsiasi interferenza da parte dell'organo politico in un procedimento di gestione specifico costituirebbe una violazione del principio di separazione delle competenze, potendo viziare l'atto amministrativo per incompetenza. La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che un atto di indirizzo della Giunta non può mai "assumere i connotati di un atto risolutivo di questioni specifiche, minute e puntuali", poiché ciò invaderebbe il perimetro delle attribuzioni proprie della dirigenza [Delibera n. 165/2020/SRCPIE/PRSE].

Come ben saprete, la tutela del benessere animale è un principio fondamentale che questa Amministrazione condivide e persegue con convinzione. Tuttavia, tale tutela deve essere attuata nel rispetto del quadro normativo primario e dei principi che regolano l'azione amministrativa, tra cui la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la gerarchia delle fonti.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il potere regolamentare dei Comuni in materia di tutela degli animali, sebbene riconosciuto, non può spingersi fino a introdurre divieti assoluti per attività economiche lecite e disciplinate da leggi statali [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Ancona num. 283 del 2013][SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 600 del 2013]. I Comuni possono e devono imporre prescrizioni e controlli volti a garantire la salute e il benessere degli animali impiegati, ma non possono vietare "in toto" lo svolgimento di tali attività [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 600 del 2013].

Come chiarito anche dal TAR Marche, "l'unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni" [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Ancona num. 283 del 2013]. Un divieto generalizzato risulterebbe sproporzionato e illegittimo, in violazione sia della libertà di iniziativa economica sia della normativa statale che riconosce e disciplina tali attività [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche -

C\_L719 - - 1 - 2025-11-26 - 0071531



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

Ancona num. 283 del 2013][SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 600 del 2013].

Nel caso di specie, l'attività posta in essere dall'allevatore rientra nel novero delle "esposizioni agricolo-zootecniche". È significativo che la stessa giurisprudenza, nel criticare regolamenti comunali eccessivamente restrittivi verso i circhi, abbia notato come tali divieti non si applicassero, in modo contraddittorio, proprio a tali esposizioni, riconoscendone implicitamente la specificità e la legittimità [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Ancona num. 283 del 2013].

L'ordinamento prevede un complesso sistema di norme a tutela degli animali, che spaziano dalla legislazione sulla sanità animale, al trasporto, all'allevamento e al divieto di maltrattamento [DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 / Allegato,Allegato][LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 / Prefazione]. L'operatore economico che ha svolto l'attività a Velletri è tenuto al rispetto di tutta questa normativa di settore, e l'autorizzazione comunale si inserisce in questo contesto come un atto che presuppone la conformità dell'attività alle leggi vigenti [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze num. 1203 del 2025]. Non vi è alcuna evidenza, né nella Vostra lettera né agli atti di questa Amministrazione, che siano state violate le norme sul benessere animale durante la suddetta esposizione a fini di vendita.

Alla luce di quanto esposto, si respinge fermamente ogni addebito e condanna mossi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. L'ente ha agito nel pieno rispetto delle proprie competenze, contemperando la necessità di regolamentare le attività durante un evento pubblico con il diritto di un operatore privato di esercitare un'attività economica lecita.

L'impegno di questa Amministrazione per la tutela e la salvaguardia degli animali è concreto e si manifesta attraverso l'applicazione rigorosa delle normative vigenti e la promozione di una cultura del rispetto, non attraverso l'imposizione di divieti ideologici non supportati dalla legge.

Confidando di aver fornito un quadro esaustivo della vicenda, si auspica per il futuro un dialogo costruttivo, fondato su una preliminare e completa verifica dei fatti e delle normative applicabili, al fine di evitare la diffusione di informazioni inesatte che generano polemiche infondate e non contribuiscono alla reale tutela degli animali.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella

Firmato digitalmente da

**Ascanio Cascella**

CN = Ascanio Cascella  
C = IT

Data e ora della firma:  
26/11/2025 14:30:36

C\_L719 - - 1 - 2025-11-26 - 0071531